



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000092 P-4.22.25
del 07/01/2021



31344765

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ai Nuclei di valutazione degli atti UE di

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale

OGGETTO Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di Covid19 - COM(2020)491

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Dott.ssa Daria Provvidenza Petralia



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2- Normative ed accordi internazionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative Parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi n. 19
00187 Roma
infoattiue@governo.it

e, p.c. Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo
Sede
legislativo.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di relazione. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di Covid19.

- Codice del Consiglio: 10550/20
- Codice della proposta: COM (2020) 491;
- Codice Interistituzionale: 2020/0251 (COD);

Con riferimento alla nota DPE 0011507 P-4.22.25 del 17/12/2020, di pari oggetto, si trasmette lo schema di relazione previsto della legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'iter negoziale sulla proposta in argomento si è concluso con l'adozione del Regolamento UE 2020/1694 dell'11 novembre 2020, pubblicato nella GUUE L 381 del 13 novembre 2020.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI



Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di Covid19
Codice della proposta: COM (2020) 491 final del 7/09/2020
Codice interistituzionale: 2020/0251 (COD)
Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premessa: finalità e contesto

Le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (categoria internazionale L) sono stabilite nel Regolamento UE 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale regolamento contiene all'art. 44 disposizioni che permettono, a discrezione dello Stato membro, di autorizzare l'immatricolazione di veicoli già prodotti e la cui omologazione sia divenuta invalida a condizione che tale numero non superi il 10 per cento del numero medio di veicoli venduti nei due anni precedenti o 100 veicoli (c.d. procedura di fine serie).

Conformemente a tale regolamento, dal 1° gennaio 2021 si applicherà la fase Euro 5 relativa alle emissioni inquinanti, e pertanto a decorrere da tale data solo i veicoli conformi alle prescrizioni Euro 5 potranno essere immessi sul mercato dell'Unione.

Le vendite di motocicli hanno tuttavia pesantemente risentito degli effetti della pandemia di COVID-19. Di norma, fino al 60 % delle vendite di tali prodotti avviene tra marzo e luglio. A causa dei lockdown imposti dalle autorità degli Stati membri, e la conseguente chiusura delle concessionarie, le vendite non hanno potuto avere luogo durante la stagione di punta. Secondo fonti del settore, si stima che a marzo 2020 fossero in stock 553.700 veicoli Euro 4. Durante i periodi di lockdown le vendite sono diminuite del 98 % e da allora hanno continuato a stagnare. È quindi probabile che non tutti i veicoli Euro 4 attualmente in stock saranno venduti entro la fine dell'anno.

Alla luce della situazione sopra descritta e tenuto conto del numero di veicoli in stock e dell'arresto quasi completo delle vendite al culmine della stagione 2020, le citate disposizioni per i veicoli di fine serie non costituiscono un meccanismo adeguato per far fronte alla situazione. Per tale ragione, la Commissione, con la proposta di regolamento in argomento, ha previsto particolari disposizioni riguardanti i veicoli di fine serie, in relazione alla particolare circostanza derivante dall'emergenza pandemica, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare per il 2021 l'immatricolazione di maggiori quantitativi di veicoli Euro 4 giacenti in stock.

La proposta non comporterà un aumento delle emissioni inquinanti, in quanto la flessibilità sarà limitata ai veicoli già prodotti al momento del lockdown che, se non fosse

subentrata l'emergenza pandemica, sarebbero stati immessi sul mercato; inoltre non viene rinviata l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della fase Euro 5 per tutti i veicoli nuovi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e si basa sull'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito del funzionamento del mercato interno salvaguardando il buon funzionamento del sistema di omologazione dei veicoli ed evitando l'adozione di azioni unilaterali da parte degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto il Regolamento UE 168/2013 si basa sul principio dell'armonizzazione totale delle prescrizioni e le modifiche apportate con la proposta in argomento, risultano essere idonee per conseguire l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno e la protezione ambientale.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva in quanto uno degli obiettivi principali definito nel Regolamento 168/2013 e cioè la protezione dell'ambiente non è messo in discussione. Si ritiene altresì ampiamente giustificata l'approvazione del progetto di regolamento con la massima urgenza al fine di fornire quanto prima certezza ai settori produttivi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale anche in considerazione del fatto che le categorie di veicolo interessate, (come i motocicli) sono prodotti da aziende italiane.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non si ravvisano particolari modifiche da apportare al testo la cui adozione, dovrebbe essere sostenuta a livello negoziale.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento non ha un impatto finanziario per la pubblica amministrazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dalla proposta di regolamento non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti sui cittadini, resteranno invariati trattandosi di una specifica procedura prevista per i veicoli in stock.

Altro
